

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (d'ora in poi "scatto").
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno e definito, che abbiano maturato l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 2

Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.
2. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.
4. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione di cui al precedente comma 3, devono essere inoltrate secondo le modalità prescritte all'atto dell'indizione della procedura entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 2.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

1. Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:
 - 1) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel triennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) lettera c), svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - 2) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;

- c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

2. Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per "triennio o biennio accademico" s'intende il triennio o biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "triennio o biennio solare" il triennio o il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale pubblicati nel triennio o biennio solare oggetto di valutazione che risultano conferiti al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

Art. 4

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Conseguono lo scatto stipendiale:

1) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che:

- a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
- b) hanno pubblicato, nel triennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;
- c) hanno partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
- d) nel triennio solare oggetto di valutazione non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

2) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che:

- a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
- b) hanno pubblicato, nel biennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;
- c) hanno partecipato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
- d) nel biennio solare oggetto di valutazione non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

2. Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente comma 1, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della

precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precede la data della nuova richiesta.

4. Fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono la data della richiesta.

6. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
 - b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.
2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.
3. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
 - b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.
4. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.
5. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
6. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 4 è effettuata – con cadenza semestrale – dall'Amministrazione centrale, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro

nominato annualmente con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".

2. Il Gruppo di lavoro opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

3. Il Gruppo di lavoro, secondo la competenza dei suoi componenti, effettua la verifica:

- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
- b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
- c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento.

4. Ai fini della verifica delle presenze e delle assenze ingiustificate alle sedute degli Organi accademici fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Segreterie amministrative delle singole Facoltà e dei singoli Dipartimenti.

5. Il procedimento di verifica si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.

6. Al termine dei lavori, il Gruppo di lavoro predispone l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del Gruppo di lavoro e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

Art. 7

Conclusioni del procedimento

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione notifica l'esito agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 8

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

2. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore a tempo indeterminato non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto 1) lett. c), conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto anche coloro che, avendo maturato l'anzianità di servizio per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, hanno partecipato, nel triennio accademico precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive."

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato a cui nelle tornate di valutazione precedenti alla sua entrata in vigore non è stato attribuito lo scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica.

Art. 10

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore dalla prima tornata di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato indetta successivamente alla sua pubblicazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato sarà effettuata in base alle disposizioni del presente regolamento relative alla progressione economica biennale con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017.